

n. 1546/2017 - Rel. Petitti

disciplinare magistrati – magistrato già condannato alla sanzione della censura e alla sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio – ricorso per cassazione – annullamento con rinvio relativamente alla sottrazione del magistrato delle funzioni semidirettive in precedenza svolte – giudizio in sede di rinvio – trasferimento d'ufficio ad una corte d'appello con funzioni di consigliere – ricorso: dedotta ammissibilità del trasferimento d'ufficio quale sanzione accessoria solo limitatamente alla sede e non anche alle funzioni (nella specie, quelle semidirettive assolte presso la procura nazionale), con conseguente violazione del dictum della sentenza di rinvio (RGN 15781 del 2016).

SU accolgono il primo motivo, assorbito il secondo; cassano e rinviano. SU accertano la violazione, da parte della Sezione disciplinare in sede di rinvio, del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente (SU n. 24825 del 2015), il quale precludeva che poteva essere ancora posta in discussione l'assegnazione al magistrato di funzioni semidirettive.

Massima:

È illegittima la destinazione ad una corte di appello, con funzioni di consigliere, del procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia in applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, operata in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c. in violazione del principio di diritto enunciato in fase rescindente quanto all'integrazione di un illecito demansionamento, non essendo ravvisabile un'evenienza sopravvenuta, tale da rimettere in discussione quel principio, nell'acquisto di efficacia di norme successive all'udienza di discussione del giudizio "a quo" ma precedente la pubblicazione della relativa sentenza, né potendo integrare un'eccezione al suddetto vincolo l'esercizio della cd. funzione paranormativa consiliare riguardo al conferimento degli incarichi direttivi, trattandosi di autoregolamentazione subordinata alle disposizioni normative fatte proprie dal medesimo principio di diritto.

n. 4096/2017 - Rel. Ragonesi

disciplinare magistrati – consigliere corte d'appello – ritardo nel deposito dei provvedimenti – censura – ricorso (RGN 12230 del 2016).

SU rigettano il ricorso. In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 può essere esclusa solo in presenza di circostanze di carattere del



tutto eccezionale, tra le quali non rientra una "buona" laboriosità, che il magistrato deve comunque assicurare.

La buona laboriosità del magistrato non esclude l'illecito disciplinare del reiterato e grave ritardo nel deposito dei provvedimenti.

n. 4097/2017 - Rel. Ragonesi

disciplinare magistrati – consigliere corte d'appello, sezione civile – ritardo nel deposito delle sentenze in 51 casi ultrannuale – sezione disciplinare irroga censura – ricorso: omesso esame delle circostanze addotte a giustificazione dei ritardi; omessa considerazione del rapporto tra quantità di lavoro ricevuta dal magistrato e quella prodotta; errato computo dei provvedimenti depositati in ritardo; mancata applicazione dell'art. 3-bis (RGN 17074 del 2016).

SU accolgono, cassano e rinviano. In sede di giudizio disciplinare debbono essere adeguatamente esaminate e valutate tutte le cause di giustificazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti addotte dall'incolpato (nella specie occorreva vagliare la natura degli infortuni e la durata degli stessi per poter valutare se essi potevano avere influito sulla capacità lavorativa ai fini della elaborazione delle decisioni, non potendosi comunque addebitare ad un magistrato il fatto di recarsi al lavoro nonostante un infortunio che potrebbe avere compromesso solo in parte la sua capacità lavorativa ma non impedito la partecipazione alle udienze).

n. Ord. 4098/2017 - Rel. Bielli

disciplinare magistrati – magistrato addetto alla sezione esecuzioni immobiliari, già sottoposta a trasferimento cautelare, impugnato con ricorso rigettato dalle SS.UU con sentenza n. 23071/2014 – decisione sul merito delle incolpazioni – sezione disciplinare irroga sanzione della censura affermando responsabilità per tre capi di incolpazione su cinque – ricorso: omessa valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito A) e vizio di motivazione per recepimento sentenza SSUU in sede cautelare; mancanza di prova della sussistenza dell'illecito C); insussistenza dell'illecito E) (assenza ingiustificata dal lavoro) (RGN 20065 del 2016).

SU rigettano il ricorso per ricusazione. Non vi sono elementi (neppure esposti nell'istanza dei ricusazione) per ritenere che ricorra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.



Preliminarmente, SU affermano che al procedimento di ricusazione si applica la disciplina prevista in via speciale dall'art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., con le formalità partecipative in essa stabilite (con la conseguenza che non si applica la disciplina camerale di cui alla legge n. 197 del 2016, di conversione del d.l. n. 168 del 2016).

Massima:

In tema di ricusazione, ove la relativa istanza sia proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione, il conseguente procedimento camerale è regolato dall'art. 53, comma 2, c.p.c., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile "ratione materiae", rispetto a quella di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.

n. 5375/2017 - Rel. Scarano

Disciplinare magistrati – giudice delle indagini preliminari – applicazione misura della custodia cautelare in carcere a fronte di richiesta del p.m. della misura dell' obbligo e/o divieto di dimora – sanzione dell' ammonimento – ricorso – richiesta di giudizio in assenza di audizione dell' incolpato – omesso accertamento condizioni psichiche conseguenti a fortissimo stress – mancata considerazione del fatto che sulla misura nessun rilievo è stato fatto e si è formato il giudicato cautelare, con sanatoria della nullità – lamentata mancata applicazione art. 3-bis – (RGN 9940/2016)

SU rigettano il ricorso. (a) In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, il preventivo interrogatorio dell'incolpato da parte della Procura Generale non costituisce presupposto di validità della richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, trattandosi di adempimento non previsto dal d.lgs. n. 109 del 2006, la cui autonoma, completa e specifica disciplina della chiusura delle indagini disciplinari preclude l'applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen. (b) In assenza di richiesta di parte, la Sezione disciplinare del CSM non è tenuta a motivare l'insussistenza dell'ipotesi ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

n. 6965/2017 - Rel. Petitti

disciplinare magistrati – intervento del magistrato su un blog – espressioni ritenute lesive della dignità e del prestigio degli avvocati teramani – sezione disciplinare irroga censura – ricorso: illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito contestato;



violazione art. 2, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero; motivazione apparente in ordine alla mancata applicazione dell'art. 3-bis (RGN 17779 del 2016).

SU accolgono e cassano senza rinvio. La impossibilità di ricondurre le espressioni oggetto di incolpazione nel delitto di diffamazione per la inesistenza di un destinatario identificato o identificabile comporta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato l'illecito di cui all'art. 4 lett. d d.lgs. n. 109 del 2006. SU affermano inoltre che l'illecito di cui all'art. 2 lett. d d.lgs. cit. postula che la condotta disciplinarmente rilevante sia posta in essere nell'esercizio delle funzioni.

Massima:

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte "in incertam pesonam", in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet attinente ai temi della giustizia, non integrano l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante sia posta in essere nell'esercizio delle funzioni, atteso che la manifestazione del pensiero di un magistrato costituisce espressione di una libertà costituzionale che rimane tale, e non diventa esercizio di funzione giurisdizionale, anche allorquando abbia ad oggetto opinioni relative a temi inerenti l'organizzazione di un ufficio giudiziario ed il suo funzionamento, e sempre che non si espliciti attraverso riferimenti individualizzati (nel qual caso, ricorrendo la natura ingiuriosa delle espressioni utilizzate, potrebbe configurarsi il delitto di cui all'art. 595 c.p.c. e l'illecito di cui all'art. 4, lettera d), del d.lqs. n. 109 del 2006).

n. 6966/2017 - Rel. Petitti

disciplinare magistrati – richiesta di revisione di sentenze emesse dalla sezione disciplinare di non doversi procedere per intervenuta dispensa dal servizio – ricorso dinnanzi alle sezioni – ordinanza emessa in udienza, successivamente confermata nella sentenza 20570/14, con cui si è esclusa la difesa personale del magistrato ricorrente – successivo ricorso straordinario relativo alla esclusione della difesa personale – dichiarazione di inammissibilità (sentenza n. 7881/16) – reiterazione della impugnazione dell'ordinanza adottata in udienza nel primo giudizio svoltosi dinnanzi alle SS.UU. (RGN 17112 del 2016).

SU dichiarano inammissibile il ricorso, perché oggetto delle impugnazioni sono provvedimenti adottati dalle SU (si è quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006) e non è possibile l'impugnazione nelle forme previste dal cod. proc. pen., ossia personalmente dall'incolpato. I



provvedimenti impugnati erano, in ipotesi, suscettibili di revocazione a mezzo di ricorso proposto nelle forme del rito civile.

n. 7296/2017 - Rel. Frasca

disciplinare magistrati – consigliere corte d'appello – ritardo nel deposito dei provvedimenti – censura – ricorso (RGN 12251 del 2016).

SU rigettano il ricorso. Anche il motivo di ricorso per cassazione alla stregua dell'art. 606 cod. proc. civ., come qualsiasi motivo di impugnazione di una decisione di un giudice, nel criticare la sentenza impugnata deve necessariamente svolgere la critica con riferimento alla motivazione di essa (nella specie, la censura ignorava l'esatto tenore della motivazione della sentenza impugnata).

n. 8247/2017 - Rel. Chindemi

Disciplinare magistrati – presidente della corte d'assise di ... – omesso controllo della composizione del collegio della corte d'assise, avendo partecipato alla deliberazione giudici popolari che non avevano partecipato a tutte le udienze – sezione disciplinare ritiene sussistente illecito di cui all'art. 2, lettera g), esclude illecito di cui all'art. 2, lettera a) e irroga censura – ricorso personale del magistrato; violazione di legge, per non avere la sezione disciplinare considerato che al termine del dibattimento le parti avevano prestato il consenso alla lettura di atti formati dinnanzi a collegio in diversa composizione; mancanza assoluta di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 3-bis (RGN 23615 del 2016).

SU accolgono, cassano e rinviano, non avendo la Sezione disciplinare del CSM valutato che le parti avevano prestato il consenso mediante acquiescenza all'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nel medesimo procedimento penale dinanzi al giudice in diversa composizione. *Massima:*

Non integra l'illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del presidente di corte di assise il quale ometta di verificare che alla deliberazione della sentenza abbiano concorso due giudici popolari assenti a due udienze dibattimentali, e sostituiti da altrettanti giudici popolari aggregati, allorché – a conclusione del dibattimento – venga disposta rinnovazione mediante lettura, alla quale abbiano prestato acquiescenza i



difensori delle parti, di atti disposti dal collegio in composizione diversa da quella che ha deliberato la sentenza, trattandosi di circostanza comunque idonea a garantire l'osservanza del principio della immutabilità del giudice.

n. 8896/2017 - Rel. Bronzini

Disciplinare magistrati – illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 primo comma l.g. d.lgs. n. 109/2016 – (R.g. 18426 del 2016).

SU rigettano il ricorso. In tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, il danno ingiusto arrecato ad una delle parti dall'incolpato in violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, idoneo ad integrare la fattispecie normativa di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. a), non viene meno allorquando l'imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura preventiva sofferta. Invero, da un lato, l'attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale subito dall'indagato, tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati, mentre, dall'altro, il danno si determina nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può poi estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto (comunque incerto sia nel "se" che nel "quando") del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Massima:

In relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, commesso dal magistrato che – con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare personale della custodia in carcere, la circostanza che l'imputato risulti destinatario, a conclusione del giudizio, di una pena detentiva di durata superiore alla custodia cautelare illegittimamente presofferta, non può essere apprezzata ai fini del riconoscimento dell'esimente costituita dalla scarsa rilevanza del fatto, prevista dall'art. 3-bis del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006, non venendo meno neppure in tale ipotesi il danno ingiusto subito dall'imputato e consistente nella lesione del diritto, costituzionalmente garantitogli, a non subire limitazioni della libertà personale, prima dell'accertamento della propria responsabilità, se non nei limiti stabiliti dalla legge.

Incorre nell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata



della misura cautelare applicata all'indagato, potendo l'incolpato esonerarsi da responsabilità solo in presenza di impedimenti gravissimi, che gli abbiano precluso di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, non bastando, in tale prospettiva, la laboriosità o la capacità del magistrato incolpato, né particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell'ufficio di appartenenza. (In applicazione di tale principio, è stata confermata la decisione della sezione disciplinare del C.S.M. che aveva riconosciuto la responsabilità di un Giudice per le indagini preliminari in relazione al protrarsi, per oltre sette mesi, di un'illegittima detenzione carceraria, essendosi escluso che la mera enumerazione del numero dei provvedimenti adottati dal magistrato ed un richiamo generico alle statistiche comparative fossero idonei a provare la sussistenza di una situazione di inesigibilità della condotta contestata).

n. 10415/2017 - Rel. Giusti

disciplinare magistrati – procuratore aggiunto di ..., già trasferito in via cautelare al tribunale di ... in qualità di giudice – violazione doveri di correttezza e riserbo – divulgazione di atti di indagine – sezione disciplinare accerta la responsabilità per due dei quattro capi di incolpazione e applica la sanzione della perdita di anzianità di sei mesi e del trasferimento d'ufficio alla procura di ... in qualità di procuratore aggiunto – ricorso della procura generale della corte di cassazione sia per l'esclusione degli altri due addebiti, sia per la scelta della destinazione quale sanzione accessoria – ricorso dell'incolpato (RGN 1000 del 2017).

SU rigettano entrambi i ricorsi. (a) Rientra nella previsione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera u), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del magistrato del pubblico ministero che, violando il dovere di riserbo, valore essenziale della funzione giudiziaria, riveli ad un avvocato, difensore di alcuni indagati appartenenti ad un gruppo politico, notizie riservate concernenti gli sviluppi delle indagini preliminari di quel medesimo procedimento penale verso altri consiglieri regionali dello stesso gruppo politico e verso esponenti di altri partiti politici, venendosi potenzialmente in tal modo a ledere, attraverso l'indebito disvelamento, i diritti delle altre persone coinvolte nel procedimento penale e l'immagine dei rispettivi partiti di appartenenza. (b) Non costituisce illecito disciplinare la rassicurazione, fatta dal pubblico ministero all'avvocato difensori di alcuni indagati, che l'indagine verrà chiusa dall'organo inquirente in quindici o venti giorni: essa non è divulgazione preferenziale di una strategia investigativa dell'Ufficio, ma conferma dell'osservanza del dovere funzionale del pubblico ministero di svolgere e di concludere in un tempo ragionevole le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.



Massima:

- 1. Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento. (Nella specie, è stato escluso il difetto di correlazione tra il fatto addebitato e quello ritenuto in sentenza, per essere stato riconosciuto - rispetto a quanto ipotizzato nel capo di incolpazione – un diverso orientamento finalistico nella condotta del magistrato, rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, consistita nell'acquisizione di un ingiusto vantaggio, rappresentato dall'ottenimento, fuori dei modi e dai canali istituzionalmente previsti, di atti e documenti del Parlamento europeo, di utilità personale del magistrato, attraverso l'interessamento di esponenti di un partito politico e per il tramite di un legale, difensore di altri appartenenti a quello stesso partito, indagati in procedimenti pendenti presso l'ufficio requirente ove il magistrato prestava sevizio come Procuratore della Repubblica Aggiunto).
- 2. Non reca un indebito vantaggio all'indagato, non integrando, così, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del P.M. che rassicuri il difensore di una parte privata circa i tempi rapidi di chiusura delle indagini, non trattandosi di divulgazione preferenziale di una strategia investigativa, ma conferma dell'osservanza del dovere funzionale di svolgere e di concludere in un tempo ragionevole le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.
- 3. Per i componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiano adottato il provvedimento applicativo di una misura cautelare nel corso delle indagini, non sussiste incompatibilità a partecipare al successivo giudizio, in quanto il procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ha natura eminentemente "monofasica", ed in tutto il suo corso i provvedimenti giurisdizionali sono attribuiti alla competenza di quello stesso unico organo che deve pronunciare la decisione conclusiva.
- 4. Integra l'illecito disciplinare ex art. art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta di un P.M. che, nell'ambito di un procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione ipotizzati a carico di taluni consiglieri regionali, violando il dovere di riserbo, riveli al difensore di alcuni indagati, appartenenti ad uno dei gruppi consiliari, circostanze relative allo sviluppo dell'indagine, ed in particolare il coinvolgimento di esponenti di quello stesso gruppo o di altri, trattandosi di condotta potenzialmente idonea a ledere i diritti delle altre persone coinvolte nel suddetto procedimento e l'immagine dei partiti politici di appartenenza.



- 5. L'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, essendo oggetto di previsione da parte di una norma elastica, impone al giudice di operare una valutazione sulla gravità, o meno, dell'inosservanza dell'obbligo di correttezza, di talché anche l'anticipazione data da un P.M. al difensore di una parte privata circa il prevedibile rigetto di un'istanza presentata dal legale, a causa dell'orientamento dei colleghi del suo ufficio, pur costituendo comportamento scorretto nei loro confronti, non si sottrae alla necessità di tale ulteriore valutazione. (In applicazione del principio, è stata confermata la decisione che aveva escluso la gravità della scorrettezza commessa da un P.M. e consistita nell'informare, ma in termini non idonei a compromettere l'unitarietà funzionale dell'ufficio di Procura, il legale di soggetti indagati in ordine alla probabile reiezione dell'istanza defensionale dallo stesso presentata volta a rendere ostensibile un documento nella specie una consulenza di parte della cui esistenza aveva già dato notizia un periodico settimanale).
- 6. In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, salvo il necessario presupposto rappresentato dall'irrogazione di una sanzione principale (diversa dall'ammonimento e dalla rimozione), è rimessa ad un apprezzamento di fatto della sezione disciplinare del C.S.M., non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

n. 10793/2017 - Rel. A. Manna

disciplinare magistrati – sostituto procuratore presso il tribunale di ... – omesso svolgimento di attività di indagine per lungo tempo – negligenza inescusabile da cui è scaturita l'estinzione dei reati per prescrizione – sezione disciplinare irroga censura – ricorso (RGN 22318 del 2016).

SU rigettano il ricorso. Nel confermare la sentenza della Sezione disciplinare che ha ritenuto il sost. procuratore responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 (per ritardo nelle indagini che aveva provocato la prescrizione dei reati), SU rilevano che la sentenza impugnata ha, con motivazione esente da censure, affermato che il danno ingiusto per la parte civile è derivato dal non aver potuto quest'ultima ottenere il risarcimento in sede penale, vedendosi costretta ad intraprendere il percorso dell'azione in sede civile (il che, sommandosi al tempo già vanamente trascorso nelle more del procedimento penale, dilata l'orizzonte temporale in cui si collocherà la pronuncia sulla domanda risarcitoria), e che l'indebito vantaggio (per gli imputati) è consistito nel proscioglimento per intervenuta prescrizione.



disciplinare magistrati – consigliere di corte d'appello e presidente di collegio giudicante penale – omessa scarcerazione di cinque imputati per scadenza dei termini di custodia – sezione disciplinare irroga perdita di anzianità per mesi due – ricorso (RGN 22321 del 2016).

SU rigettano. Il presidente del collegio giudicante e il relatore, vale a dire i magistrati che hanno la concreta disponibilità del fascicolo, non possono in nessun caso esimersi dal provvedere tempestivamente ad adottare i provvedimenti di scarcerazione una volta spirati i termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., senza che tale responsabilità venga meno solo per il concorrente obbligo di vigilanza del p.m. sulla loro scadenza o per carenti risorse organizzative dell'ufficio.

Massima:

In caso di ritardata scarcerazione di imputati detenuti, per decorrenza dei termini di durata della misura della custodia cautelare, la responsabilità per gli illeciti disciplinari ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 del presidente del collegio e del relatore - ovvero dei magistrati che hanno la concreta disponibilità del fascicolo relativo alle misure cautelari - non viene meno per il solo fatto dell'esistenza di un concorrente obbligo di vigilanza del P.M. o di carenti risorse organizzative dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

n. 11141/2017 - Rel. De Stefano

disciplinare magistrati – sanzione della censura applicata con sentenza del maggio 2006, passata in giudicato nel 2007 – richiesta di revisione – sezione disciplinare dichiara inammissibile istanza per essere sottoposti a valutazione elementi già valutati nella prima sentenza e per non essere decisivi gli elementi nuovi addotti, quali, tra l'alto, l'assoluzione del magistrato dai procedimenti penali nei quali era stato coinvolto – ricorso: violazione art. 25 d.lgs. n. 109 del 2006 e carenza e illogicità della motivazione (RGN 26736 del 2016).

SU rigettano il ricorso. (a) Al magistrato ben può richiedersi, per la delicatezza delle funzioni svolte, un particolare, se non più marcato di quanto normalmente si chieda all'uomo comune, autocontrollo in occasione delle reazioni alle iniziative nei suoi confronti, quand'anche ingiustificate, a comprova della sua permanente soggezione all'obbligo di rispettare per quanto più possibile le forme imposte dalla legalità, oltretutto a tutela del peculiare prestigio dell'ordine giudiziario, al quale egli appartiene ed al valore della necessaria apparenza del quale deve, in modo permanente, contribuire con la propria condotta e secondo le regole dettate dalle norme disciplinari. (b) Nel giudizio di revisione, come in ogni mezzo di impugnazione straordinario, è sempre preclusa la rivalutazione del medesimo



materiale già scrutinato dai giudici del merito nel corso del processo concluso con la sentenza passata in giudicato formale, a meno che lo strumento di impugnazione straordinario non miri a fornire la prova dell'insussistenza, da intendersi però in senso ontologico e sulla base di fattori estrinseci, di elementi presi a base del giudizio di fatto posto a fondamento del giudizio di diritto, ontologica insussistenza che sola potrebbe mettere in discussione la validità del secondo, quale dimostrazione della scorrettezza della premessa argomentativa su cui quest'ultimo si è fondato.

n. 13911/2017 - Rel. D'Ascola

disciplinare magistrati – magistrato designato a presiedere il collegio nel periodo 28 luglio 2014 – 3 agosto 2014 – adozione, quale presidente, in data anteriore a quello del 28 luglio e in assenza di deliberazione collegiali, di decreti di liquidazione di acconti in favore di commissari giudiziari alle procedure di concordato preventivo e di un curatore e del compenso spettante ad altro curatore – CSM ritiene sussistente ipotesi di cui all'art. 2, lettera g), escludendo le contestazioni di cui alle lettere a), h), ff) dell'art. 2 e di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) – applicazione della censura – ricorso: dedotta necessaria valutazione in concreto della perdita di prestigio del magistrato; insussistenza della prova che i decreti non siano stati adottati collegialmente (RGN 15831 del 2016).

SU rigettano il ricorso. SU – in fattispecie di condanna alla sanzione disciplinare della censura per violazione dea collegialità che ha riguardato diversi provvedimenti di importo molto rilevante – affermano che, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l'immagine del magistrato Ai fini dell'illecito disciplinare, ciò che rileva è che la fattispecie tipica risulti essere stata realizzata e il fatto risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, senza che vi siano particolari circostanze che escludano tale lesione; mentre è da escludere che qualsivoglia violazione di legge, ancorché rientrante nelle ipotesi tipizzate, non possa assurgere a rilievo disciplinare sol perché nel corso del prosieguo della vita professionale del magistrato questi continui ad essere circondato da prestigio e fiducia.

Massima:

In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis del medesimo decreto legislativo (da identificarsi in quella che, riguardata "ex post" ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari, non potendo, pertanto, ritenersi che la



violazione di legge addebitata al magistrato sia di "scarsa rilevanza" per il sol fatto che il questi continui ad essere circondato da prestigio e fiducia nel prosieguo della sua vita professionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la decisione della sezione disciplinare del CSM di negare l'operatività dell'esimente suddetta in relazione al comportamento di un magistrato che aveva provveduto, in assenza di deliberazione collegiale, alla liquidazione dei compensi dovuti sia a commissari giudiziali di procedure di concordato preventivo che a curatori fallimentari, escludendo la scarsa rilevanza del fatto sul duplice rilievo che la violazione della regola della collegialità sia da considerare "negazione della natura stessa della funzione giurisdizionale" e che, nella specie, avesse riguardato provvedimenti di importo "talmente rilevante da capitare assai raramente nell'arco della carriera professionale" di un magistrato).

n. 14430/2017 - Rel. E. Cirillo

Disciplinare magistrati – consigliere giudice del tribunale di ... – ritardo nel deposito dei provvedimenti – censura – ricorso (RGN 14408 del 2016).

SU rigettano il ricorso. (a) Se l'illecito del magistrato emerge da un'ispezione ministeriale, il termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare decorre di norma dal deposito della relazione ispettiva. (b) Ogni magistrato è tenuto a vigilare sulla propria puntualità senza che possano costituire esimenti capacità e/o laboriosità dimostrata dal magistrato incolpato ovvero particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate. Né vale addurre la posizione funzionale legata a incarichi istituzionali, non potendo la natura dell'incarico essere di per se stessa causa di giustificazione nella comparazione con la salvaguardia di diritti costituzionalmente presidiati dal giusto processo di durata ragionevole.

Massima:

- 1. In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, il ricorso per cassazione esperibile avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM deve essere proposto giusta l'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale, con conseguente suo assoggettamento al principio di tipicità dei motivi di ricorso, il quale esige una duplice specificità del motivo proposto, onerando il ricorrente di argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.
- 2. In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, la denuncia con ricorso per cassazione del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la sezione disciplinare del CSM, può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia



esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione.

3. In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, il termine decadenziale di un anno entro il quale - giusta l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, decorre dall'acquisizione di una notizia "circostanziata" di un illecito disciplinare, ovvero dalla conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, da ritenersi di norma acquisita, nel caso in cui la notizia dell'illecito emerga all'esito di ispezione ministeriale, solo con il deposito della relazione ispettiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che - in riferimento alla contestazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - la decadenza dall'azione potesse ritenersi maturata per il fatto che, con nota comunicata dall'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato incolpato all'ispettorato del Ministero della giustizia oltre un anno prima dell'atto di promovimento dell'azione disciplinare, fossero allo stesso resi noti i ritardi in cui costui era incorso nel deposito delle 175 sentenze poi oggetto di incolpazione, attribuendo rilievo sia al fatto che la suddetta nota costituiva soltanto un atto interlocutorio di parziale ricognizione istruttoria, contenente, oltretutto, i dati dei ritardi nel deposito delle sentenze di tutti i giudici di quel tribunale, sia alla circostanza che nello stesso mancava ogni riferimento alle 474 ordinanze riservate depositate in ritardo, oggetto anch'esse di addebito elevato a carico dell'interessato).

n. 14548/2017 - Rel. Cristiano

Disciplinare magistrati – presidente collegio fallimentare presso il Tribunale di ... – omessa adozione di misure di controllo e vigilanza sulle procedure concorsuali e sui soggetti coinvolti, nonché omessa comunicazione dei ritardi e delle omissioni posti in essere dai magistrati addetti alla sezione – sezione disciplinare esclude gli addebiti – ricorso del ministero della giustizia su cinque motivi (RGN 24633 del 2016).

SU rigettano il ricorso. SU rilevano che il giudice delegato al fallimento deve essere nominato nella sentenza dichiarativa, sicché non può imputarsi al presidente della sezione fallimentare di non avere designato detto giudice al momento dell'apertura di ciascuna procedura.



n. 14549/2017 - Rel. Cristiano

Disciplinare magistrati – giudice fallimentare – omessa vigilanza sull'attività del curatore con conseguente mancata riscossione di un ingente credito IVA e pregiudizio per gli interessi dei creditori, nonché violazione degli obblighi di direzione e vigilanza – sezione disciplinare ritiene sussistente l'addebito relativo al danno e applica censura – ricorso del magistrato: motivazione contraddittoria e manifestamente illogica (due motivi); mancata applicazione art. 3-bis – ricorso successivo del ministero con riferimento alla esclusione dell'illecito di cui all'art. 2, lettere g, d.lgs. n. 109 del 2006 e alla illegalità della sanzione applicata, che avrebbe dovuto essere non inferiore alla perdita di anzianità (RGN 26997 del 2016).

SU rigettano entrambi i ricorsi. E' ben possibile che, nell'adempimento delle proprie funzioni, il giudice delegato venga meno al proprio più generale dovere di diligenza, che gli impone l'uso di una particolare attenzione e ponderatezza nell'indirizzare le scelte del curatore e nell'autorizzarlo al compimento degli atti che questi gli prospetta come maggiormente convenienti per il fallimento, senza che ciò si traduca nella grave violazione degli artt. 25 e 31 legge fall., ovvero in comportamenti od omissioni di tale rilevanza da comportare il mancato o il grandemente deficitario esercizio dei suoi poteri di controllo sull'operato dell'organo di gestione della procedura. Possono ben coesistere, pertanto, la condanna per responsabilità per negligenza, causativa di un danno ai creditori, consistita nel non avere esercitato il dovuto controllo sull'attività del curatore, e l'assoluzione dall'addebito di aver gravemente violato, per negligenza inescusabile, i doveri di direzione e vigilanza che incombevano al magistrato quale giudice delegato.

n. 14550/2017 - Rel. Di Virgilio

Disciplinare magistrati – giudice del tribunale di ... assegnato alla sezione esecuzioni immobiliari e alla sezione fallimentare – plurime contestazioni concernenti erronea ed eccessiva liquidazione di compensi a consulenti tecnici – sezione disciplinare ritiene sussistente uno dei sette illeciti contestati e applica censure – ricorso del ministero della giustizia: irrilevanza della mancata proposizione di opposizione avverso i decreti di liquidazione; erronea esclusione dell'illecito di cui all'art. 2, lettera g) (negligenza inescusabile) in relazione alla inosservanza degli artt. 25 e 31 legge fallimentare (RGN 3085 del 2017).



SU accolgono il primo motivo di ricorso, respingono il secondo; cassano e rinviano. (a) Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle parti intimate (nella specie, all'incolpato, nel giudizio promosso con ricorso per cassazione del Ministero) è assicurata la possibilità di presentare memorie, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. (b) In fattispecie di liquidazione degli onorari per consulente tecniche in misura superiore a quella di legge, SU affermano che, ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, è necessaria la verificazione di un evento costituito dall'ingiusto danno per una delle parti del procedimento: tale danno ingiusto si connota oggettivamente, non soggettivamente, sicché, ai fini della sussistenza dell'illecito, non rileva che le parti non abbiano impugnato i provvedimenti di liquidazione.

Massima:

- 1. In materia di illecito disciplinare commesso dagli appartenenti all'ordine giudiziario, qualora siano liquidati compensi a consulenti tecnici d'ufficio in misura non conforme alla normativa vigente, o comunque in violazione dei massimi consentiti, ad escludere la gravità del "danno ingiusto" per la parte che ha sopportato il relativo onere economico (e, dunque, la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006), è del tutto irrilevante la circostanza che nessuna delle parti abbia impugnato i provvedimenti di liquidazione, richiedendo la norma suddetta il danno come elemento obbiettivo, e non come percepito dalla parte.
- 2. In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario, il regime delle impugnazioni, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, risulta caratterizzato dall'applicazione delle norme processuali penali solo quanto alla fase introduttiva del giudizio, restando, invece, il suo svolgimento regolato da quelle civili, con conseguente facoltà per le parti di partecipare alla discussione nell'udienza pubblica ex art. 379 c.p.c., di presentare memorie, ai sensi del precedente art. 378 c.p.c., fino a cinque giorni prima della stessa, della cui fissazione ciascuna ha diritto a ricevere comunicazione, anche quando non abbia potuto presentare il controricorso di cui all'art. 370 c.p.c.

n. 14551/2017 - Rel. Giusti

Disciplinare magistrati – giudice del tribunale fallimentare – uso strumentale della qualità di magistrato per ottenere favori e vantaggi ingiusti; richieste a parti di una procedura di somme di denaro; offese rivolte a una parte di una procedura; indebita sospensione di attività di udienza per intrattenere conversazione telefonica di interesse familiare – sezione disciplinare irroga rimozione – ricorso: violazione art. 15 d.lgs. 109/2006, estinzione del procedimento la cui notizia risaliva al 2007; insussistenza addebiti contestati; violazione dei principi di ragionevolezza e di graduazione delle sanzioni (RGN 5513/17).



SU rigettano. (a) L'art. 15 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia e non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza altri organi tenuti a darne comunicazione al P.G. presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 14, quarto comma, dello stesso d.lgs. (b) La rimozione disciplinare del magistrato non è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nei quali essa è obbligatoria, ma ogni qual volta l'illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato; l'adequatezza della sanzione della rimozione rientra nell'apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici. Massima:

- 1. Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso.
- 2. L'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia, mentre non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al medesimo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello stesso decreto, sia perché essa non determina quella conoscenza, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell'azione disciplinare, sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell'afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione.

n. 14552/2017 - Rel. Giusti

Disciplinare magistrati – interferenze reiterate nei confronti di componente del Tribunale del riesame chiamato a decidere su procedimento concernente la incolpata e il suo compagno – sezione



disciplinare irroga rimozione – ricorso: indebita utilizzazione dei brogliacci di intercettazioni telefoniche; mancata assunzione di prova decisiva; violazione artt. 1 e 2, lettera e); violazione dei principi di ragionevolezza e di graduazione delle sanzioni (RGN 4847/17).

SU rigettano il ricorso. (a) In tema di procedimento disciplinare, la circostanza che le intercettazioni, legittimamente disposte nel procedimento penale, non siano state ritenute di interesse in quel procedimento ai fini dell'esercizio dell'azione penale o nell'ambito di una specifica contestazione processuale, non ne preclude l'utilizzabilità in sede disciplinare, ben potendo la Sezione disciplinare del CSM porre a base della propria pronuncia anche le risultanze di intercettazioni che, legittimamente autorizzate ed eseguite, siano rimaste nel fascicolo del pubblico ministero senza essere confluite in un processo penale a carico del magistrato medesimo. (b) La richiesta, rivolta dall'incolpato ad un altro magistrato investito di funzioni di giudice del tribunale del riesame, di informazioni sulla propria posizione nell'ambito di un procedimento penale e su quella dell'ex partner, accompagnata dalla sollecitazione di una particolare benevolenza nei confronti di quest'ultimo e degli altri coindagati, rappresenta un attentato ai valori di correttezza ed ai criteri di trasparenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale: tale condotta integra l'illecito di ingiustificata interferenza.

Massima:

- 1. L'irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione del magistrato, che determina la cessazione del rapporto di servizio, deve essere attuata, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 109 del 2006, tramite decreto del Presidente della Repubblica, alla cui adozione, pertanto, è subordinata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro altra decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti dello stesso magistrato.
- 2. Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Ne consegue che, nel procedimento disciplinare, risulta irrilevante l'omessa trascrizione integrale delle intercettazioni suddette, essendo sufficiente anche quella sintetica, pur in assenza del consenso dell'incolpato, salva la specifica contestazione di quest'ultimo circa la sussistenza di qualche difformità rispetto ai supporti audio (bobine o cassette).



Disciplinare magistrati – sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di ... – danneggiamento della porta di ingresso dell'appartamento del suo vicino di casa – estinzione del reato per remissione di querela – sezione disciplinare condanna all'ammonimento – ricorso: condanna per fatto diverso da quello contestato; violazione art. 6 CEDU per mutamento del fatto contestato; violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova; violazione art. 635 c.p. (RGN 5580/17).

SU rigettano il ricorso. Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento. SU rilevano che la sentenza della Sezione disciplinare, benché qualificandola effettivamente in modo improprio come danneggiamento, ha esaminato la condotta di oscuramento della telecamera del vicino, ma per prenderla in considerazione sostanzialmente quale elemento di un complessivo contesto fattuale idoneo e funzionale a ricostruire come sussistente quella che può dirsi la sola condotta rilevante ai fini della condanna disciplinare, cioè quella consistita nel plurimo atto di introdurre colla liquida nelle serrature e nell'apparecchiatura di inserimento dell'allarme dell'abitazione del vicino.

n. 17325/2017 - Rel. Di Iasi

disciplinare magistrati – giudice del tribunale di ... – ritardo nel deposito dei provvedimenti – censura – ricorso (RGN 16646 del 2016).

SU accolgono, cassano e rinviano. Dovendo escludersi che il ritardo ultrannuale sia di per sé ingiustificabile se non in presenza di fattori eccezionali, i giudici disciplinari non avrebbero potuto sottrarsi al compiuto esame delle giustificazioni addotte dall'incolpato, soprattutto con riguardo al carico di lavoro del quale il medesimo era onerato, alla possibile incidenza sui ritardi dei problemi organizzativi, nonché dalla notevole produttività. In particolare, la Sezione disciplinare avrebbe dovuto valutare l'entità degli elementi di giustificazione addotti, il momento in cui sono sopravvenuti, l'eventuale reciproca interazione, la rispettiva incidenza e durata in rapporto al verificarsi dei ritardi e al dilatarsi di essi in maniera "irragionevole".



n. 17327/2017 - Rel. De Chiara

disciplinare magistrati – giudice monocratico del tribunale di ...omesso controllo sulla scadenza dei termini della custodia cautelare in
atto durante la celebrazione per 185 giorni (dei quali 131 addebitabili al
giudice monocratico) – sezione disciplinare irroga censura – ricorso:
omesso esame della circostanza che il termine di custodia scadeva dopo
il conferimento di incarico peritale per accertamento vizio di mente,
derivante dall'art. 305 c.p.c.; mancata considerazione della assenza di
danno effettivo; erronea qualificazione come inescusabile della
negligenza; mancata applicazione art. 3-bis; violazione principio di
specialità tra art. 2 lettera a) e lettera g) (RGN 20731 del 2016).

SU rigettano. (a) La proroga dei termini di custodia cautelare, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, non è automatica ma presuppone l'adozione di un apposito provvedimento da parte del giudice. (b) Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano, l'una, la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità della persona che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, e l'altra la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - non sono tra loro in rapporto di specialità, potendo sussistere tanto gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile che non arrecano danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti, ma che comunque compromettono il bene giuridico (l'immagine del magistrato) a tutela del quale è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, quanto, simmetricamente, violazioni dei doveri imposti al magistrato che non si traducono in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile ed arrecano, tuttavia, ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ne consegue che, quando un'unica condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili.

Massima:

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congrua la motivazione della Sezione disciplinare



del suddetto Consiglio che aveva attribuito valore assorbente, ai fini del diniego dell'esimente, alla circostanza che, in conseguenza dell'illecito del magistrato, l'incolpato era stato privato della libertà personale per un rilevante lasso di tempo).

n. 17551/2017 - Rel. Bronzini

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore di ... – comportamento scorretto nei confronti di una consulente della procura, di quattro avvocatesse, di una specializzanda, consistenti in apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale – Sezione disciplinare applica sanzione della censura e sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio al tribunale di Viterbo quale giudice – ricorso: violazione art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, poiché non si trattava di illeciti funzionali; mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione; mancata applicazione art. 3-bis; illegittimità del trasferimento d'ufficio (RGN 3930 del 2017).

SU rigettano. (a) La previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - la quale dà rilievo come illecito disciplinare ai "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti" tenuti nei confronti, tra i diversi soggetti menzionati, anche "di altri magistrati" - deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi all'interno dell'ufficio, atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza. (b) L'art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006 va interpretato che esso consente anche il cumulo del trasferimento di sede e di funzioni.

Massima:

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 Cost. ed all'intero titolo IV della Costituzione.



n. 18169/2017 - Rel. Frasca

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di ... – adozione di provvedimento di fermo di indiziato di omicidio aggravato e violenza sessuale – divieto di colloquio con il difensore non formalizzato in provvedimento scritto – incolpazione ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera a), g) e i), del d.lgs. 109 del 2006 – sezione disciplinare afferma responsabilità e irroga censura – ricorso: violazione ed errata applicazione delle citate disposizioni e mancanza di motivazione in relazione all'intervenuto proscioglimento in sede penale per il medesimo fatto; violazione art. 3 bis (RGN 25846 del 2016).

SU rigettano il ricorso. SU rilevano, tra l'altro, che non risulta denunciata alcuna manifesta illogicità della motivazione resa dalla Sezione disciplinare sulla ricostruzione dell'accaduto, ma che è solo prospettata la possibilità che esso risulti spiegabile in un modo diverso da come lo ha ritenuto la sentenza impugnata.

n. 18171/2017 - Rel. D'Antonio

Disciplinare magistrati – giudice del tribunale di ... – ritardo nel deposito di numerosi provvedimenti (5 sentenze di lavoro, 3 penali quali GUP, 9 sentenze dibattimentali con ritardo ultrannuale); smarrimento dei dispositivi di dieci sentenze di lavoro; rifiuto di adesione al piano di rientro – recidiva – sezione disciplinare irroga censura – ricorso: insussistenza dell'illecito di cui all'art. 2, lettera g); esclusione del 3-bis (RGN 4651/17).

SU rigettano. In fattispecie di illecito disciplinare per avere il magistrato incolpato omesso di provvedere, come imposto dall'art. 429 c.p.c., alla lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione in dieci cause di lavoro e previdenza, SU, nel rigettare il motivo di impugnazione relativamente al mancato riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. n. 109 del 2006, rilevano che la laboriosità del magistrato, o particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell'ufficio ove il magistrato presta la sua attività, non valgono ad affermare l'inesigibilità della condotta o l'inoffensività della stessa valutato che la nullità della sentenza costituisce evidente fonte di danno per le parti e che non può non incidere sull'immagine del magistrato. SU rilevano inoltre che la scarsa rilevanza del fatto non è desumibile dalla circostanza che tale nullità non era stata eccepita dalle parti, non potendo escludersi che l'eccezione di nullità possa essere sollevata in sede di appello.



n. 18987/2017 - Rel. Petitti

Disciplinare magistrati – comunicazione su face book – offesa della reputazione del sindaco di ... – Sezione disciplinare ritiene sussistente illecito ma applica art. 3-bis tenendo conto, con valutazione ex post, delle dichiarazioni della persona offesa – ricorso della procura generale: errata applicazione art. 3-bis (RGN 2348 del 2017).

SU accolgono, cassano e rinviano. SU ha giudicato erronea la sentenza della Sezione disciplinare nella parte in cui, muovendo dalla applicabilità dell'art. 3 bis, pur in presenza di un reato del quale ha accertato la commissione, ha in concreto ritenuto di scarsa rilevanza il fatto disciplinarmente rilevante avuto riguardo - quale elemento sintomatico della scarsa rilevanza del fatto - alla percezione della offesa che il destinatario della stessa aveva avuto. In tal modo, la Sezione disciplinare, da un lato, non ha tenuto conto che in tema di diffamazione ciò che rileva è l'uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere; dall'altro, ha omesso di considerare che il bene protetto dalla previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), è costituito - come è fatto palese dalla stessa formulazione della disposizione - dalla immagine del magistrato, risultando quindi irrilevante, a tali fini, il fatto che il destinatario di parole oggettivamente diffamatorie possa non averle percepite in tal senso. Massima:

- 1. In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015), norma che per i reati assoggettati a pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni esclude la punibilità, allorché il giudice accerti che l'offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non risulti abituale, deve ritenersi consentita l'applicazione dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto, prevista dall'art. 3-bis. del d.lgs. n. 109 del 2006, anche ove il fatto disciplinarmente rilevante contestato ad un magistrato sia costituito dalla commissione di un reato.
- 2. In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario, ai fini dell'applicazione dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 all'illecito disciplinare costituente reato, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., non assume alcun rilievo, quale elemento sintomatico, la mancata percezione dell'offesa da parte della vittima del reato, posto che il bene giuridico protetto attraverso la previsione di detto illecito è costituito dall'immagine del magistrato. (Così statuendo, la S.C. ha annullato, con rinvio, una sentenza di proscioglimento, pronunciata sul rilievo che la persona offesa dal reato di diffamazione ipotizzato a carico del magistrato incolpato non avesse percepito come offensive le frasi rivolte al proprio indirizzo, essendo stato, così, disatteso anche il principio secondo cui, ai fini della



sussistenza del reato "de quo", ciò che rileva è l'uso di parole socialmente interpretabili come offensive).

n. 18988/2017 - Rel. Petitti

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore di ... – utilizzo della posta giustizia.it per rivolgere espressioni offensive nei confronti del procuratore aggiunto, del ministero della giustizia, di altri magistrati di ... e del presidente del tribunale di ... – Sezione disciplinare ritiene sussistente due dei quattro illeciti e applica sanzione dell'ammonimento – ricorso della procura generale: errata applicazione art. 5, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, perché in caso di concorso di due o più illeciti, si applica la sanzione per l'illecito più grave, nel caso di specie la censura; vizi di motivazione (RGN 3933 del 2017).

SU dichiarano inammissibile il ricorso per tardività.

n. 18993/2017 - Rel. De Stefano

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore presso il Tribunale di ... – decesso del suocero in ambulanza e trasferimento presso l'ospedale di (circondario di ...) – interferenza nell'attività di indagine del militare di turno, con indicazione in ordine agli atti di indagine da svolgere con priorità – sezione disciplinare ritiene integrata fattispecie art. 2, lettera e), d.lgs. n. 109 e applicazione censura – ricorso: violazione di legge in ordine alle applicazione di regole del codice di procedura penale relative alla assunzione e valutazione delle testimonianze de relato; mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla configurazione dell'illecito (RGN 7810/17).

SU rigettano. (a) Non può qualificarsi attività nel settore penale – cui estendere l'astensione oggetto di indizione – l'udienza del giudizio disciplinare davanti alle SU civili per l'impugnativa delle sentenze della sezione disciplinare del CSM nei confronti di magistrati. (b) Sussiste l'interferenza ingiustificata oggetto dell'incolpazione, attesa la potenziale idoneità della condotta del magistrato a deviare o influenzare la finale impostazione dell'attività di polizia giudiziaria e quindi del pubblico ministero cui questa avrebbe dovuto riferire.



n. 19162/2017 - Rel. Di Iasi

Disciplinare magistrati – giudice presso il tribunale di ... – ritardo nel deposito di sentenze civili, in 12 casi ultrannuale, con punta di 1492 giorni e di tre ordinanze civili, con punta di 1135 giorni – sezione disciplinare irroga censura – ricorso: nullità della sentenza per nullità del capo di incolpazione, privo della indicazione delle ragioni della ingiustificatezza del ritardo; mancanza di motivazione in ordine alle cause di giustificazione addotte dall'incolpata; e in ordine al requisito della reiterazione; mancata applicazione dell'art. 3-bis (RGN 18412 del 2016).

SU rigettano. Ai fini dell'applicabilità dell'esimente del 3-bis, è necessario che l'incolpato eccepisca e provi (o comunque risulti chiaramente dagli atti) che il fatto del quale lo stesso è (stato giudicato) responsabile è effettivamente di scarsa rilevanza.

n. 21618/2017 - Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati – GIP – ritardo nel deposito di sentenze (36 con ritardo superiore a tre anni; 18 con ritardi tra 730 e 997 giorni; 13 sentenza con ritardi tra 374 e 703 giorni; una con ritardo di oltre sette anni dall'udienza di decisione; una con ritardo di oltre tre anni con prescrizione del reato) – Sezione disciplinare irroga censura – ricorso: mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata considerazione dello stato di malattia, alle funzioni assegnate e alle condizioni dell'ufficio; erronea conclusione dell'art. 3-bis (RGN 24631 del 2016).

SU rigettano. SU sottolineano che la censura di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è priva del carattere della decisività, rivelandosi inidonea ad inficiare radicalmente la tenuta logica della motivazione, a fronte del complessivo ed estremamente grave quadro dei fatti addebitati, connotato da un numero elevato di ritardi ultrannuali nel deposito delle sentenze (circa 70), la metà dei quali di entità compresa tra i tre e i cinque anni, uno superiore ai cinque e uno financo ai sette anni dalla data della pronuncia.

n. 21624/2017 - Rel. Barreca

Disciplinare magistrati – giudice del tribunale di ... – omesso deposito di provvedimenti di archiviazione e decreti penali di condanna, in numero complessivo di circa 3520, relativi a procedimenti pendenti da



oltre un anno, con punta massima di sei anni – sezione disciplinare, previa rideterminazione dei ritardi, esclude l'addebito – ricorso della procura generale (RGN 3137 del 2017).

SU rigettano entrambi i ricorsi. Nella specie la Sezione disciplinare del CSM ha accertato essersi verificata, rispetto all'incolpato ed in relazione all'ufficio di appartenenza, nel periodo considerato, una situazione lavorativa e personale straordinariamente gravosa, tale da giustificare ritardi ultrannuali e reiterati, in modo che ha ritenuto integrata, rispetto a tutti i ritardi così come contestati, la causa di esclusione dell'antigiuridicità. SU enunciando il principio per cui, in tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, il requisito di ingiustificabilità del ritardo non costituisce ulteriore elemento tipico, bensì elemento esterno che può essere ricondotto alle condizioni di inesigibilità; trattandosi di causa di esclusione dell'antigiuridicità, l'accertamento della sua sussistenza malgrado la riconducibilità del fatto all'illecito disciplinare così come contestato nel caso concreto, rende conforme a diritto l'assoluzione dell'incolpato.

Massima:

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato ex art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, ricorre l'esimente della giustificabilità del ritardo reiterato nel deposito dei provvedimenti oltre la soglia di illiceità prevista dalla norma ove l'attività lavorativa dell'incolpato risulti inesigibile con riferimento alla gravosità del complessivo carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, agli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell'ufficio, nonché allo sforzo profuso per l'abbattimento dell'arretrato, anche in relazione alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assoluzione dall'incolpazione per plurimi ritardi ultrannuali nel deposito di provvedimenti relativi a richieste di archiviazione e decreti penali di condanna, determinati dal sovraccarico del ruolo del magistrato al momento dell'immissione in possesso, avendo la sezione disciplinare congruamente motivato in ordine alla gravità della situazione complessiva dell'ufficio giudiziario per sopravvenienze e pendenze, all'adequatezza della scelta organizzativa dell'incolpato di prioritariamente i procedimenti ordinari e urgenti, agli indici di laboriosità comparata ed all'abbattimento dell'arretrato nonostante l'esonero totale dal lavoro fruito per l'incarico di componente di commissione di concorso).

n. 22088/2017 - Rel. E. Cirillo

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore presso il Tribunale di ... – reiterata violazione del dovere di astensione (capo A) e grave violazione della legge processuale con conseguente ingiustificata dilatazione dei tempi di trattazione di un procedimento penale (capo C)



 sezione disciplinare dispone, in via cautelare, misura del trasferimento d'ufficio alla Procura presso il tribunale di ... – ricorso (RGN 8457/17).
 Disciplinare magistrati – sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di ... – reiterata violazione obbligo astensione – sezione disciplinare commina perdita di anzianità un anno e trasferimento d'ufficio – ricorso (RGN 11294/17).

SU rigetta i ricorsi. (a) Anche in materia disciplinare è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (b) E' inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello del capo d'accusa della sentenza penale dibattimentale divenuta definitiva.

n. 22858/2017 - Rel. Di Virgilio

Disciplinare magistrati - sostituto procuratore generale presso corte d'appello di ... – interferenza nell'attività di un giudice del tribunale di ... in relazione a procedimento penale a carico di un medico imputato per lesioni gravissime e falso - sezione disciplinare qualifica il fatto diversamente ai sensi dell'art. 2, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2, lett. d), del medesimo d.lgs., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta scarsa rilevanza del fatto (RGN 10855 del 2017). SU accolgono, cassano e rinviano. Deve ritenersi integrata la fattispecie dell'illecito disciplinare della ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006, in presenza dell'astratta idoneità del comportamento addebitato ad influire sul corretto svolgimento della decisione da assumersi da parte del destinatario, avuto riguardo al modello del magistrato medio, non richiedendosi altresì la precipua percezione da parte del destinatario della gravità dell'interferenza né la manifestazione di detta percezione all'esterno a mezzo comportamenti.

n. 22860/2017 - Rel. Bruschetta

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di ... – rifiuto di dare corso ad una rogatoria richiesta dalla DDA di ... – sezione disciplinare esclude l'addebito – ricorso della procura generale: erronea applicazione dell'art. 2, lettera d), per avere la



sezione disciplinare esaminato la vicenda con riguardo all'omissione di un atto dovuto piuttosto che al comportamento tenuto nei confronti dei colleghi; violazione art. 370, comma 3, c.p.p.; manifesta illogicità della motivazione e omessa considerazione di prova decisiva; violazione art. 2, comma 2, D.lgs. n. 106 del 2006 (RGN 12043 del 2017).

SU accolgono, cassano e rinviano. SU rilevano che la Sezione disciplinare del CSM era chiamata non a stabilire se l'incompletezza della richiesta di rogatoria sotto il profilo giuridico consentisse o meno all'incolpato di procedere all'incombente istruttorio, bensì se fosse o meno grave scorrettezza la totale protratta inazione senza cercare una pronta e leale collaborazione con gli altri magistrati requirenti, anche attraverso il rimedio di cui all'art. 54 cod. proc. pen.

n. 24969/2017 - Rel. De Stefano

Disciplinare magistrati - sostituto procuratore presso tribunale di ... scorrettezza nei confronti di ufficiale della guardia di finanza nonché nei confronti del procuratore della repubblica e del procuratore generale presso la corte d'appello di ... (due illeciti) - ulteriori inosservanza disposizioni sul servizio giudiziario per avvenuta autoassegnazione di fascicoli, con conseguente scorrettezza nei confronti del capo dell'ufficio; inosservanza dell'invito del procuratore a non ricevere giornalisti nei locali dell'ufficio – sezione disciplinare afferma responsabilità per i primi due illeciti, assolve da altri due e per uno accerta irrilevanza del fatto - sanzione della censura con trasferimento d'ufficio ad altra procura - ricorso: insussistenza per l'illecito di cui al capo c), della condizione di esercizio delle funzioni e scarsa rilevanza della condotta; mancanza e/o illogicità della motivazione; per il capo e): inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche; insussistenza della condizione di esercizio delle funzioni e scarsa rilevanza della condotta; travisamento dei fatti e mancanza e/o illogicità della motivazione; quanto al trasferimento d'ufficio, violazione di legge e mancanza di illogicità della motivazione (r.g. n. 14490/17)

SU accolgono in parte, cassano e rinviano. Il diritto di critica, che va riconosciuto anche al singolo magistrato quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita a tutti dall'art. 21 Cost. e che solo va coordinato – anche in senso seriamente limitativo – coi doveri a lui incombenti in relazione alle sue funzioni ed a garanzia dei superiori interessi dell'apparenza e dell'effettività di terzietà ed indipendenza della magistratura, va salvaguardato in una fattispecie, come quella per cui è causa, in cui la critica si è estrinsecata nel corso di una conversazione che avrebbe dovuto rimane nere riservata e comunque intrattenuta con un solo altro interlocutore, mediante espressione di non condivisione di un provvedimento del dirigente del proprio ufficio o di una prassi



propria pure degli uffici superiori, se ed in quanto appunto manifestata con toni oggettivamente non offensivi né derisori, anche quando si articoli nella qualificazione di un provvedimento come riprova di una prassi – non lusinghiera, ma paradossalmente nemmeno illegittima – di adozione di provvedimenti inutili o superflui al solo fine di assicurare un ossequio formale alle incombenze istituzionali.

n. 27434/2017 - Rel. Berrino

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di ... – interferenza su una collega in relazione della trattazione di un procedimento a carico, tra gli altri, del suocero, peraltro padre di altro magistrato della medesima procura – sezione disciplinare applica sanzione della censura e revoca la misura del trasferimento d'ufficio – ricorso: erronea applicazione dell'art. 2, lettera e), e illogicità e contraddittorietà della motivazione; inosservanza art. 3 bis e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione (RGN 12989 del 2017).

SU rigettano il ricorso. (a) L'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria costituisce illecito disciplinare del magistrato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, solo quando la condotta del magistrato interferente sia idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario, per cui lo stesso configura un illecito c.d. di pericolo, inteso come lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma. (b) Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l'immagine del magistrato.

n. 28366/2017 - Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati – sostituto procuratore tribunale di ... – omessa attivazione presso il GIP per la liberazione di indagato per i quali erano decorsi i termini di custodia, con indebita privazione della libertà personale per 37 giorni – sezione disciplinare irroga censura – ricorso: violazione art. 2, lettera g) d.lgs. 109/2006, per difetto del requisito della inescusabilità (RGN 5499/17).

SU rigettano. Incorre nell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. *g*), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare,



avendo egli l'obbligo di vigilare costantemente circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale, allo scopo di evitare la lesione del diritto fondamentale di libertà del soggetto che sia trattenuto in carcere oltre i limiti legali: il magistrato può esonerarsi da responsabilità solo in presenza di impedimenti gravissimi o cause eccezionali, che gli abbiano precluso di assolvere tale dovere, non bastando, a tal fine, la laboriosità o la capacità dell'incolpato, né particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell'ufficio di appartenenza.

n. 28367/2017 - Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati – presidente f.f. sezione penale Corte d'Appello di ... – omessa scarcerazione di un imputato, con indebita privazione della libertà personale per 10 giorni e di altro imputato, con indebita protrazione della privazione per 42 giorni – sezione disciplinare irroga censura per secondo illecito – ricorso del magistrato: violazione art. 2, lettera g) d.lgs. 109/2006, e insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (RGN 6043/17).

SU rigettano. In caso di ritardata scarcerazione di imputati detenuti, per decorrenza dei termini di durata della misura della custodia cautelare, la responsabilità per gli illeciti disciplinari ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 del presidente del collegio e del relatore - ovvero dei magistrati che hanno la concreta disponibilità del fascicolo relativo alle misure cautelari - non viene meno in ragione dell'esistenza di carenti risorse organizzative dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

n. 28369/2017 - Rel. D'Antonio

Disciplinare magistrati – giudice dell'udienza preliminare del tribunale di ... – ritardo nel deposito di sentenze con imputati detenuti, con conseguente impossibilità di trattare le impugnazioni prima della scadenza dei termini di custodia, nonché ritardi plurimi ultrannuali – sezione disciplinare ritiene sussistente solo uno dei capi di incolpazione e applica la sanzione della censura – ricorso dell'interessato: violazione art. 2, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006 e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (RGN 11289/17).

SU rigettano il ricorso. SU affermano che la Sezione disciplinare del CSM ha compiutamente esaminato le giustificazioni, fondate sulle condizioni di lavoro, addotte dal ricorrente ed è pervenuta alla conclusione, con motivazione corretta



ed esauriente, che le stesse non potessero giustificare i gravi ritardi nel deposito delle sentenze giunti fino a 4 anni.

n. 28685/2017 - Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati – giudice del tribunale di ... – ritardi anche ultrannuali – sezione disciplinare esclude addebito ritenendo: che i provvedimenti depositati in ritardo fossero sensibilmente inferiori a quelli oggetto di contestazione, che i ritardi erano stati contenuti in un periodo limitato, che i ritardi non fossero ingiustificati in relazione alle condizioni dell'ufficio – ricorso del PG con cui si evidenzia la gravità dei ritardi e la non idoneità delle giustificazioni accertate (RGN 27128/16).

SU accolgono i ricorsi nei limiti di cui in motivazione, cassano e rinviano. SU - occupandosi della questione del giorno a decorrere dal quale, con riguardo al deposito delle sentenze penali, è configurabile il ritardo e conseguentemente il calcolo della sua entità – affermano il principio secondo cui, nei casi indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 544 cod. proc. pen., il dies a quo del ritardo, cioè il giorno che segna l'insorgenza del ritardo (cioè la sua stessa configurabilità) e a decorrere dal quale, quindi, ne è computabile la durata, non può che essere individuato in quello successivo alla scadenza del termine previsto dalla legge (comma 2) o autoassegnato dal giudice (comma 3).

n. 29202/2017 - Rel. Scrima

Disciplinare magistrati – magistrato addetto alla sezione esecuzioni immobiliari, già sottoposta a trasferimento cautelare, impugnato con ricorso rigettato dalle SS.UU con sentenza n. 23071/2014 – decisione sul merito delle incolpazioni – Sezione disciplinare irroga sanzione della censura affermando responsabilità per tre capi di incolpazione su cinque – ricorso: omessa valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito A) e vizio di motivazione per recepimento sentenza SS.UU in sede cautelare; mancanza di prova della sussistenza dell'illecito C); insussistenza dell'illecito E) (assenza ingiustificata dal lavoro) (RGN 20065/16).

SU rigettano il ricorso. SU affermano che lo strumento per la gestione di una pluralità di procedimenti tra loro connessi, assegnati a differenti magistrati dello stesso ufficio, è costituito dalla rimessione degli atti, per le determinazioni di competenza, al dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 274, secondo comma, c.p.c., senza che assuma rilievo l'esistenza di una pregressa eventuale violazione



dei criteri tabellari di assegnazione degli affari od il convincimento del magistrato di dover essere l'effettivo titolare per la trattazione del procedimento. (Nella specie il magistrato incolpato, censurato dalla Sezione disciplinare, aveva sostenuto la illegittimità della riassegnazione, e che da tale illegittimità sarebbe sorto in suo favore una sorta di diritto di ritenzione che avrebbe giustificato la sua mancata trasmissione del fascicolo).

n. 29914/2017 - Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati - presidente sezione esecuzioni civili del tribunale inosservanza delle di disposizioni all'assegnazione degli affari giudiziari, per avere sospensione dell'esecuzione immobiliare assegnata ad altro magistrato, in violazione dei criteri tabellari - sezione disciplinare ritiene il fatto sussistente, con invio degli atti alla guinta commissione, per le valutazioni di competenza quanto alla conferma nell'incarico semidirettivo, e alla prima commissione per approfondimento dei fatti, e ritiene applicabile l'art. 3-bis - ricorso: preliminari deduzioni in ordine all'ammissibilità del ricorso; insussistenza della violazione delle prescrizioni tabellari (RGN 1892 del 2017).

SU accolgono, cassano e rinviano. Innovando l'orientamento sin qui seguito, SU affermano che l'assoluzione con la formula del 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse ad impugnare la sentenza al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito (per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile).

n. 30979/2017 - Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati – consigliere della Corte d'appello di ... – deposito di provvedimento con ritardo (21 sentenze penali con ritardo ultrannuale; 6 sentenze con ritardo triennale) – sezione disciplinare applica censura, precisando che il magistrato aveva già subito sentenza disciplinare con sanzione della perdita di anzianità di mesi sei con sentenza del 14 dicembre 2012, con conseguente limitazione dei ritardi a quelli maturati successivamente a tale data – ricorso: omessa valutazione del fatto che la precedente sentenza disciplinare, nella commisurazione della sanzione, aveva tenuto conto del protrarsi del ritardo; mancata valutazione dell'unica prova ammessa; mancata ammissione di prove tempestivamente richieste; partecipazione del



consigliere relatore al giudizio delle SSUU relativo alla impugnazione della precedente sanzione disciplinare; mancata applicazione esimente art. 3-bis (RGN 7054/17).

SU dichiarano inammissibile il ricorso per tardività. In tema di ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, secondo la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, qualora la Sezione disciplinare, senza nulla indicare in dispositivo riguardo ad un maggior termine di deposito discendente dalla complessità della motivazione, abbia di fatto depositato la sentenza oltre il termine di cui all'art. 19 comma 2, d.lgs. cit., l'impugnazione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 585 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito di sentenza.

n. 30980/2017 - Rel. Virgilio

Disciplinare magistrati – GIP presso tribunale di ... – sanzione dell'ammonimento per adozione di provvedimento di custodia cautelare in luogo della misura dell'obbligo e/o divieto di dimora – ricorso – SSUU rigettano ricorso – ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. per omesso esame di censure proposte ovvero errore di fatto nella reiezione (RGN 9485/17).

SU dichiarano inammissibile. In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, contro la sentenza resa dalle Sezioni unite è improponibile il ricorso straordinario per errore di fatto, di cui all'art. 625-bis c.p.p. (così decidendo, le SU hanno escluso la convertibilità del ricorso in ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., per difetto di notificazione alle controparti).
